

MODELLO 730 RETTIFICATIVO: SCADENZA AL 10 NOVEMBRE 2017

Come noto è appena scaduto il termine del 25 ottobre 2017 per la presentazione del “modello 730 integrativo a favore “riguardante il contribuente che ha inviato un modello 730/2017 e che, oltre i termini di presentazione ordinari, si accorge di aver commesso errori od omissioni la cui correzione comporta un maggior rimborso, un minor debito o non influisce sulla determinazione dell’imposta scaturita dalla dichiarazione originaria. Nel caso in cui il contribuente rileva invece la presenza di errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve informarlo il prima possibile, al fine di poter predisporre un modello “730 rettificativo” che può essere inviato entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa (r il periodo 2016 la data è quella del 10 novembre 2017). L’invio del modello 730 rettificativo può anche essere effettuato dietro libera scelta dello stesso CAF / Professionista che, dopo aver appurato l’errore, procede all’inoltro del modello (il CAF / Professionista potrebbe agire con o senza il consenso del Contribuente). Come noto i CAF o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (oneri deducibili , detrazioni d’imposta , ritenute, importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ecc.) e, a tal fine, rilasciano per ogni dichiarazione un visto di conformità (pertanto gli errori contenuti nel modello possono anche derivare dall’apposizione di un “ visto di conformità infedele” che hanno influito sulla liquidazione dell’imposta dovuta).La regola generale prevede che nel caso in cui il CAF /Professionista abbia apposto un “ visto di conformità infedele “ è tenuto al pagamento di un importo corrispondente alla somma di imposta ,interessi di mora e relativa sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente a seguito dei controlli di cui all’art. 36-ter DPR 600/73 (fatto salvo che l’infedeltà non sia stata indotta dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente).

Tuttavia qualora si presenti un modello 730 di rettifica la procedura e le sanzioni disposte dalle Legge sono le seguenti:

a) presentazione modello 730 rettificativo entro la data del 10 novembre: la responsabilità del CAF o professionista abilitato viene limitata al versamento della sola sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 che può essere ridotta, attraverso la procedura del ravvedimento operoso, ad 1/9 del minimo (3,33% ovvero 1/9 del 30%) se il versamento della stessa viene effettuato entro la medesima data;

b) versamento della maggiore imposta: è il “contribuente” che deve provvedere al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi che derivano dalle correzioni poste in essere con il modello rettificativo;

c) obblighi del CAF / Professionista: il CAF / professionista deve inoltrare il nuovo modello 730 rettificativo che sostituisce la dichiarazione originaria (nel riquadro 730-3 e 730-4 deve essere compilata l’apposita casella destinata al “Modello 730 rettificativo” con i relativi codici identificativi;

d) casella “ modello rettificativo “: deve essere valorizzata al fine di identificare se la rettifica è attinente ad una dichiarazione sulla quale è stato apposto un “visto infedele “ ovvero se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato “ l’apposizione di un visto infedele “ (occorre indicare il Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele; - Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele; - Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele e sia errori che non hanno comportato l’apposizione di un visto infedele) ;

e) Modello F24 e sanzioni: il versamento della sanzione dovuta dal CAF/professionista abilitato deve essere effettuata tramite il Modello F24 nel quale vanno riportati: -i dati anagrafici del CAF/professionista abilitato; - il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”; - il “Codice identificativo” “73” e il codice tributo 8925 (circolare n.26-e 2015 Agenzia delle Entrate). Trascorso il termine del 10 novembre 2017 il ravvedimento non è più fattibile e pertanto, nei confronti del professionista/CAF, risulta applicabile il controllo formale con la responsabilità di imposte interessi e sanzioni.

CELESTE VIVENZI